

REGIONE CALABRIA

SETTORE 1 - SEZIONE AMMINISTRATIVA

Repertorio N°. 3431 DEL 10/07/2025

Natura: ACCORDO QUADRO

Oggetto: GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO CHIRURGICI E NON, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CALABRIA - FARMAC-ZABBAN SPA

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.



SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA, PER LA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO CHIRURGICI E NON, OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CALABRIA

ACCORDO QUADRO

TRA

SUA – Regione Calabria, in qualità di Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Calabria, Codice Fiscale 02205340793, PEC: sua@pec.regione.calabria.it, nella persona dell'Avv. Roberta Porcelli, che agisce esclusivamente, in nome e per conto della predetta Stazione nella sua qualità di Direttore Generale;

 \mathbf{E}

FARMAC-ZABBAN SPA, sede legale in Calderara di Reno (BO), Via Persicetana n.26, Codice Fiscale 00322800376 e P.IVA 00503151201, PEC: farmaczabbanspa@cert.farmaczabban.it, in persona del legale rappresentante Dott. Gino Zabban, giusta poteri allo stesso conferiti con atto di nomina del 29/04/2022 (nel seguito per brevità denominato anche "Fornitore")

PREMESSO

- a) che, ai sensi della L.R. 34/2016 e ss.mm.ii., SUA Regione Calabria è Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore Regionale di cui all'art. 9 del D.L. n.66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 per l'acquisizione di beni e servizi a favore di Aziende Sanitarie ed Enti locali aventi sede nel territorio regionale;
- b) che, con Delibera ANAC n. 781 del 04/09/2019 "Aggiornamento dell'elenco dei soggetti aggregatori" è stata individuata l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza quale Soggetto Aggregatore per la Regione Calabria;
- c) che la categoria merceologica GUANTI (*chirurgici e non*) figura nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o degli altri Soggetti Aggregatori con una soglia di obbligatorietà fissata ad Euro 40.000,00 ai sensi del DPCM del 11 luglio 2018;
- d) che la procedura rientra tra le iniziative di committenza ausiliaria svolta a favore della SUA Regione Calabria in virtù di quanto disposto con Decreto del Commissario ad acta

- n. 162 del 18/11/2022 programma operativo 2022-2025 punto 9. GESTIONE DEGLI ACQUISTI 9.1 Pianificazione pluriennale degli acquisti ed analisi e governo dei fabbisogni, prevede, relativamente ai "Guanti chirurgici e non, materiale monouso, la possibilità di affidare ad altro soggetto aggregatore l'espletamento della procedura di gara";
- e) che, in esecuzione di quanto precede, l'A.R.I.C. in qualità di Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo ha indetto con Determina n° 183 del 27/06/2023 una procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., da espletare mediante piattaforma telematica attraverso l'uso della piattaforma di e-procurement "Sistema Acquisti telematici della Regione Lazio- S.TEL.LA" suddivisa in n. 28 lotti funzionali, finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro, con più operatori economici (art. 54 comma 4, lett. a) D.Lgs 50/2016), per i Lotti dal n. 1 al n. 20 e per i Lotti n.22 e n.28 e con unico Fornitore/Aggiudicatario, per i Lotti n. 21-23-24-25-26 e 27, per l'affidamento della fornitura di "Guanti monouso chirurgici e non occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria", per un importo complessivo quadriennale dell'appalto pari a Euro € 49.746.067,00 (oltre IVA), al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, di cui € 5.529.341,00 per eventuale proroga prevista dall'art. 106, comma 11 del Codice, da aggiudicarsi: per i Lotti dal n. 1 al n. 20 e per i Lotti 22 e 28, in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con ammissione alla stipula dell'aq dei primi due operatori economici risultanti dalla graduatoria di merito (nei limiti delle percentuali stabilite nel disciplinare di gara), nonché in applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4 del Codice, per i Lotti n. 21-23-24-25-26 e 27.
- f) che, con Determina n. 12 del 23/01/2025, l'A.R.I.C. ha aggiudicato definitivamente al Fornitore i seguenti Lotti:

LOTTO	CIG	MASSIMALE SPENDIBILE PER SINGOLO OE
24	991534625E	1.294,00 €

- g) che il Fornitore sottoscrivente il presente Accordo Quadro, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella relativa documentazione di gara (*lex specialis*);
- h) che, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le singole AA.SS.LL., potranno procedere alla sottoscrizione dei Contratti Attuativi e all'emissione degli ordinativi di fornitura;
- i) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la SUA Regione Calabria nei confronti del Fornitore, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, ricomprendendo il presente atto, le condizioni contrattuali generali a cui devono riferirsi le singole Amministrazioni Contraenti ai fini della stipula dei successivi Contratti Attuativi e l'emissione degli Ordinativi di fornitura;
- j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- k) che i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo al Fornitore/Aggiudicatario hanno avuto esito positivo come comunicato dal RUP AreaCom a mezzo email del 05/03/2025;
- 1) che ai sensi *dell'art. 92 c. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalla SUA e il Fornitore in assenza della comunicazione antimafia, richiesta dalla AreaCom Agenzia Regionale dell'Abbruzzo per la Committenza mediante B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia). La SUA e il Fornitore convengono esplicitamente che il presente contratto si risolve di diritto in caso di riscontro positivo della predetta informazione antimafia. Ciò vale a tutti gli effetti come clausola risolutiva espressa del presente Accordo Quadro. In tale evenienza, la SUA provvederà a comunicare tempestivamente al Fornitore l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- m) che il Fornitore/Aggiudicatario ha prodotto la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla SUA, per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Calabria da una parte, ed il Fornitore dall'altra parte, e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire, a favore delle Aziende Sanitarie, la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e nel presente Accordo Quadro;
- b) Aziende Sanitarie: ASL che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare l'Accordo Quadro e che possono, dunque, sottoscrivere Contratti Attuativi basati sul presente Accordo Quadro;
- c) Fornitore: l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie a seguito della stipula da parte delle stesse dei singoli Contratti Attuativi;
- d) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti/servizio immagazzinamento e consegna a domicilio dei prodotti per nutrizione enterale e dei servizi connessi oggetto dell'Accordo Quadro e che disciplina inoltre le modalità per la stipula dei singoli Contratti Attuativi;
- e) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra la ASL contraente ed il Fornitore, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore dell'Azienda Sanitaria la prestazione appaltata alle condizioni riportate nella documentazione di gara e nel presente Schema di Accordo Quadro.
- f) Direttore dell'Esecuzione del Contratto: il rappresentante della ASL contraente responsabile dei rapporti tra l'Azienda Sanitaria stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e

controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell'Azienda Sanitaria nei confronti del Fornitore.

ARTICOLO 2

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:

- il Capitolato Tecnico;
- la Tabella Elenco Lotti e fabbisogni;
- le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
 - l'offerta economica;
 - le schede tecniche e ulteriore documentazione tecnica dei dispositivi offerti;
 - la garanzia definitiva.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE

Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti) e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.

Il singolo rapporto contrattuale tra la ASL contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con esso e i suoi allegati, la SUA e/o la ASL contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

ARTICOLO 4

OGGETTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Oggetto dell'Accordo Quadro è l'affidamento della Fornitura di Guanti monouso chirurgici e non occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Calabria.

Unitamente alla fornitura dei Prodotti il Fornitore dovrà prestare i servizi connessi in quanto servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:

- a) trasporto e consegna
- b) assistenza e consulenza alla fornitura.

In particolare, con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a garantire la fornitura di cui sopra per il lotto n. 24 e in conformità al presente Accordo Quadro nella misura richiesta dalle Aziende sanitarie contraenti con gli Ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.

Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle AA.SS.LL. contraenti. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell'Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto alle AA.SS.LL. contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dichiarato in fase di gara da ciascuna ASL contraente.

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

L'Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione.

I singoli Contratti Attuativi delle singole Aziende Sanitarie potranno pertanto essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per la SUA nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all'emissione degli ordinativi di fornitura da parte delle AA.SS.LL. contraenti. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo della fornitura (e il corrispondente valore economico complessivo dell'Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della SUA e delle Aziende Sanitarie.

ARTICOLO 5

STIPULA DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Per poter emettere ordinativi di fornitura, ciascuna Azienda Sanitaria deve sottoscrivere con il Fornitore un Contratto Attuativo utilizzando lo schema allegato alla documentazione di gara. A seguito della stipula dei Contratti Attuativi, il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Aziende Sanitarie la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e nell'Accordo Quadro.

In nessun caso, comunque, saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all'oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti attuativi.

I Contratti Attuativi, tramite i quali le Aziende Sanitarie potranno emettere i singoli ordini di fornitura ed i fornitori potranno eseguire le prestazioni contrattuali, hanno scadenza coincidente con quella dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

Con la stipula dell'Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso:

- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell'offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell'Accordo Quadro e negli altri atti di gara;

- si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro per il lotto n. 24 in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni delle Aziende Sanitarie veicolati dai rispettivi ordinativi di fornitura e nei limiti delle percentuali di fornitura (70% al primo aggiudicatario e 30% al secondo aggiudicatario) prestabilite nella lex specialis di gara, segnatamente per i Lotti dal n. 1 al n. 20 e per i Lotti 22 e 28 (aggiudicati in applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co.2 D.Lgs 50/2016);
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare la ASL contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna ad eseguire la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da ciascuna ASL contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di fornitura, fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende Sanitarie. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e la ASL contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- è consapevole di dover fornire Aziende sanitarie pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e la ASL contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia dell'Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall'esecuzione

dell'Accordo Quadro, dall'osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o della SUA, assumendosene ogni relativa alea;

- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alla SUA e alle AA.SS.LL. contraenti le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente alla SUA e alle AA.SS.LL. contraenti le variazioni della propria struttura organizzativa/compagine societaria, rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- conferma di essere a conoscenza del fatto che la SUA e le Aziende Sanitarie non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di forniture e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell'Accordo Quadro, per ciascun lotto di gara, indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura alle Aziende Sanitarie, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti della SUA e/o delle Aziende Sanitarie, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 7

CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

Ciascuna ASL contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, tenuto anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.

Ciascuna ASL contraente avrà altresì l'onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l'andamento dell'esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.

Le AA.SS.LL. contraenti, anche tramite terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nell'offerta economica del Fornitore.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla ASL contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie.

Nessuna variazione o modifica all'Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

La SUA non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore. Ciascuna ASL, infatti, deve contestare direttamente al Fornitore e darne notifica, solo per conoscenza, alla SUA.

Per tutta la durata della Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e indirizzo e-mail, un Responsabile del Contratto Attuativo, che abbia l'incarico di essere il referente nei confronti dell'Azienda Sanitaria contraente per tutto quanto di rispettiva competenza.

Il suddetto Responsabile avrà, dunque, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare una reperibilità telefonica.

Il Referente dell'Accordo Quadro per la SUA è il proprio legale rappresentante.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna ASL contraente al Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del prezzo unitario del/i prodotto/i proposto/i (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicati nell'Offerta economica. Tali prezzi unitari rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero).

I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, fatta eccezione per quanto previsto dai successivi artt.21-22.

Per le disposizioni relative ai pagamenti si rimanda al corrispondente articolo del Capitolato Tecnico.

Il pagamento del corrispettivo dovuto da ciascuna ASL contraente al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura, sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura. Si rimette alla ASL contraente, in sede di stipula del Contratto attuativo, la facoltà di applicare sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % da liquidare dalla stessa ASL contraente

solo al termine del Contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Il contenuto della fattura sarà concordato con le ASL Contraenti nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010. Si precisa che, nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN direttamente alle ASL Contraenti. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla ASL contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.

Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Pec, da parte della ASL contraente.

ARTICOLO 9

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi con ciascuna ASL contraente, il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro, si conviene che, in ogni caso, la SUA, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, l'Accordo Quadro nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. A tal fine, la SUA verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla SUA e alla Prefettura di competenza.

Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto corrente dedicato nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 10

PENALI A CARICO DEL FORNITORE

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nello stesso, come di seguito riportate:

- a) in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto al termine massimo stabilito all'Art. 7, ovvero rispetto ai diversi termini pattuiti espressamente dalle parti, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore dell'Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di ritardo per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito all'art. 6, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto oggetto di contestazione, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) in caso di inadempimento o ritardo nella consegna della fornitura a seguito di indisponibilità temporanea del prodotto rispetto ai termini massimi stabiliti all'art. 7, per ogni giorno lavorativo di ritardo la ASL Contraente potrà applicare una penale pari all'1 (uno) per mille del valore del prodotto, ai sensi dell'Art. 113 bis del D.Lgs 50/2016, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ferma restando l'applicazione della penalità, sopra riportate, la SUA, in caso di inadempimento da parte del Fornitore ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL contraente proceda con l'esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL contraente e comunicati per conoscenza alla SUA In tal caso il Fornitore

potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La ASL contraente procederà con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata alla SUA senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Ciascuna ASL contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 11

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore/Aggiudicatario medesimo, risultato aggiudicatario per il lotto 24, in data 04/07/2025 in base alle disposizioni dell'art. 22 del disciplinare di gara, ha prestato ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. 50/2016 la garanzia definitiva n. 18267598, di Euro 443,06 (Euro quattrocentroquarantatrè/06), importo ridotto ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, in favore della SUA.

La garanzia, rilasciata in favore della SUA, opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi di fornitura e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai singoli Contratti Attuativi e viene svincolata - previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie verso il Fornitore - a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In particolare garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quello relativo alla mancata stipula dei Contratti Attuativi e quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, per le quali le Aziende Sanitarie contraenti possono rivalersi direttamente sul Fornitore.

ARTICOLO 12

RISOLUZIONE E RECESSO

Per la disciplina della risoluzione dell'Accordo Quadro si rinvia all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di gara. In caso di risoluzione il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. In ogni caso, resta fermo il diritto della ASL contraente e/o della SUA al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 13

OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale indicata nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e in tutti i relativi allegati.

Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti della ASL contraente, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti della ASL contraente sarà messo a disposizione del Fornitore a cura della ASL medesima.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore e ad inviare alla ASL contraente comunicazione dell'avvenuta trasmissione degli stessi.

ARTICOLO 14 SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 15

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Accordo Quadro non può essere ceduto pena di nullità, fatte salve specifiche situazioni adeguatamente documentate dal Fornitore.

- a) In caso di cessione, gli atti non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario non abbia proceduto nei confronti di essa a mezzo PEC alle comunicazioni previste dalla normativa vigente e il soggetto risultante dall'avvenuta cessione non abbia documentato, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara, in accordo al D.lgs. n. 50/2016.
- b) Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla lettera a).
- c) In assenza delle comunicazioni e in caso di violazione di detto divieto, la SUA e le AA.SS.LL. Contraenti, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro ed il Contratto Attuativo.

La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici si sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati. E' fatta salva e impregiudicata la possibilità per l'Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in relazione ad ordinativi di fornitura diversi.

Considerata la categoria merceologica oggetto dell'Accordo Quadro, la SUA si riserva di valutare eventuali deroghe a fronte di specifiche situazioni.

ARTICOLO 16

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI

Fermo restando l'obbligo del Fornitore di trasmettere sempre per conoscenza alla SUA ogni comunicazione inviata (direttamente o indirettamente, attraverso altri soggetti, come ad esempio una società di recupero crediti) alla ASL contraente, fatte salve le ipotesi in cui le modalità di trasmissione delle comunicazioni sono già definite negli atti di gara o dalla legge, le Parti si scambieranno le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente Accordo Quadro e i Contratti Attuativi facendo riferimento esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata a seguire:

SUA – Regione Calabria – sua@pec.regione.calabria.it

PEC Fornitore – <u>farmaczabbanspa@cert.farmaczabban.it</u>.

ARTICOLO 17

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico dalla SUA e alle AA.SS.LL. contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro

quota dei costi per la pubblicazione di cui all'art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (quando presenti) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 18

FORO COMPETENTE

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la SUA è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e le singole ASL contraenti sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell'ambito territoriale in cui opera l'Amministrazione contraente.

ARTICOLO 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.

La SUA si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Stazione Unica appaltante – Regione Calabria (SUA) con sede legale in Catanzaro – Loc. Germaneto (CZ), Viale Europa - Cittadella Regionale, - PEC sua@pec.regione.calabria.it.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

Con la sottoscrizione del presente atto, il Legale Rappresentante del Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria e delle SUA che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi del disposto di cui all'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

ARTICOLO 21

REVISIONE PREZZI

Si fa riferimento a quanto previsto dall' art. 29 del D.L. 4/2022.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, dal tasso d'inflazione annuale rilevato dell'ISTAT, delle tabelle ministeriali del costo del lavoro CCNL di Categoria, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità decorrente dalla data di avvio della fornitura.

ARTICOLO 22 – SITUAZIONI DI FORZA MAGGIORE ED OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'APPALTATORE

1. Per l'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico dell'Appaltatore l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore medesimo è tenuto a darne comunicazione al Soggetto Aggregatore nel termine

di giorni [30] dall'accadimento, redigendo altresì apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione.

- 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Appaltatore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.
- 3. Il Soggetto Aggregatore valuta la relazione dell'Appaltatore nel termine di giorni 30 dalla ricezione. Nel corso della valutazione da parte del Soggetto Aggregatore, l'appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove il Soggetto Aggregatore rigetti la richiesta dell'Appaltatore, il termine per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre per l'Appaltatore nuovamente dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma da parte del Soggetto Aggregatore e, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute le penali di cui al Capitolato Tecnico.
- 4. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora il Soggetto Aggregatore accolga la richiesta dell'appaltatore.
- 5. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, l'Appaltatore oltre ad essere tenuto a darne comunicazione al Soggetto Aggregatore ai sensi del comma 1 -, può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell'impossibilità dell'esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell'evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell'imprevedibilità dello stesso e l'analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell'esecuzione dell'appalto.
- 6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore l'indisponibilità di materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di prodotti costituenti l'oggetto dell'appalto ovvero di componenti indispensabili per l'esecuzione dello stesso, lo scoppio improvviso di un conflitto, la sovversione dell'ordine democratico in un Paese dal quale l'Appaltatore aveva previsto di approvvigionarsi per l'esecuzione del contratto, etc.

In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, imprevisti ed imprevedibili alla sfera di controllo dell'Appaltatore.

- 7. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora il Soggetto Aggregatore accolga la domanda di sospensione, ne dà comunicazione all'Ente nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, perché adotti gli opportuni provvedimenti.
- 8. il Direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente all'accettazione della sospensione da parte del Soggetto Aggregatore può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
- 9. Nell'ipotesi di cui al comma 5 il Soggetto Aggregatore può concedere all'Appaltatore una sospensione della durata massima di mesi sei, tenuto conto dell'interesse dell'Ente nei cui confronti l'appalto è eseguito ad acquisire l'oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l'appalto sono soggetti. Decorso il periodo di sospensione ove permanga l'impossibilità dell'adempimento della prestazione il Soggetto Aggregatore si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l'evento abbia determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia possibile tenuto conto del Quadro economico dell'appalto e della volontà dell'Ente per cui l'appalto viene eseguito.
- 10. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione dell'Appaltatore non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all'atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.
- 11. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove l'Appaltatore abbia ricevuto l'anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che l'Appaltatore abbia formulato la richiesta di cui al comma 1.
- 12. Resta ferma la facoltà del Soggetto Aggregatore e dell'Ente per cui l'appalto viene eseguito di risolvere il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui l'Appaltatore è in grado di far fronte. In tali casi, il Soggetto Aggregatore,

d'accordo con l'Ente per cui l'appalto viene eseguito, recede dal contratto senza che

all'Appaltatore sia dovuto nulla di più di quanto allo stesso spetti per le prestazioni che siano

state eventualmente già eseguite.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA FINALE

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della

volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative

clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed

ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto;

inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro non

comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa

vigente in materia.

Per la SUA – Regione Calabria

Avv. Roberta Porcelli

f.to digitalmente

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell'Fornitore, come meglio specificato in

epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei

paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente

con la sottoscrizione in calce.

IL FORNITORE

Dott. Gino Zabban

f.to digitalmente